

Decreto n.1571

#### IL RETTORE

**VISTO** 

lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 3177 del 30 settembre 2021 rettificato con D.R. n. 3235 del 4 ottobre 2021;

**VISTI** 

il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo", nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

il successivo D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 che dà attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, riconoscendo, peraltro, alle P.A. un ruolo attivo nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e, conseguentemente, emendando il richiamato D.lgs. n. 231/2007;

il D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, che ha disposto, a sua volta, modifiche ed integrazioni al citato D.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, ampliando, tra l'altro, la platea dei soggetti obbligati di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 231/2007 e ridefinendo i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche di cui all'art. 20 del medesimo D.lgs. 231/2007;

**PREMESSO** 

che nell'ambito del PIAO 2023-2025 è stata programmata la misura specifica anticorruzione "Implementazione del sistema antiriciclaggio";

che la fase 2 della predetta misura prevede l'adozione dell' *Atto organizzativo di regolamentazione delle procedure di gestione delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio* da realizzarsi entro il 30.04.2024;



**ACQUISITO** 

nella seduta del 24.04.2024 con delibera p. 13 il parere favorevole del Senato Accademico sulla proposta di adozione dell'*Atto organizzativo di regolamentazione delle procedure di gestione delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, nel rispetto della normativa vigente in materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché della normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

**VISTA** 

la delibera p. 16 del 29.04.2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'Atto organizzativo di regolamentazione delle procedure di gestione delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

#### **DECRETA**

è emanato, nella formulazione allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, l'Atto organizzativo di regolamentazione delle procedure di gestione delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo all'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Bari, 30.04.2024

IL RETTORE

f.to Prof. Stefano Bronzini



Atto organizzativo
di regolamentazione delle
procedure di gestione delle
comunicazioni
di operazioni sospette
di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo



#### **Sommario**

**Articolo 1 –** (Contenuto e funzioni dell'atto organizzativo)

Articolo 2 – (Riferimenti normativi)

**Articolo 3 –** (Definizioni normative)

**Articolo 4 –** (Ambito di applicazione)

**Articolo 5 –** (Le operazioni sospette e gli indicatori di anomalia)

**Articolo 6 –** (L'obbligo di comunicazione di operazioni sospette)

**Articolo 7 –** (I soggetti coinvolti nel processo)

**Articolo 8 –** (Fasi e modalità di gestione del processo)

Articolo 9 – (Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante)

Articolo 10 - (Disposizioni finali)



### Art. 1 CONTENUTO E FUNZIONI DELL'ATTO ORGANIZZATIVO

Il presente atto è adottato dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in base alla propria autonomia organizzativa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale 25 settembre 2015, e rientra nell'ambito delle procedure interne di valutazione, di cui al comma 1 del medesimo articolo, idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia (di seguito in breve U.I.F.), la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.

2. L'atto descrive il sistema organizzativo interno all'Ente necessario a garantire il tempestivo assolvimento, da parte degli operatori pubblici, degli obblighi di comunicazione di operazioni sospette connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo al soggetto Gestore, definisce il ruolo svolto dai vari attori partecipanti al processo di rilevazione e comunicazione di operazioni sospette ed evidenzia le modalità di trasferimento tra gli stessi delle informazioni e dei dati relativi a tali comunicazioni.

#### Art. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1. Le norme di riferimento in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo sono le sequenti:
- D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e l a sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE" e s.m.;
- D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, "Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la p revenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività cr iminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e s.m.;
- D.M. del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di fi nanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione";
- Provvedimento della Banca D'Italia U.I.F. 23 aprile 2018 "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";
- D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 marzo 2022 n. 55 in tema di individuazione del "titolare effettivo";
- Provvedimento della Banca D'Italia U.I.F. 11 aprile 2022 "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR";



### Art. 3 DEFINIZIONI NORMATIVE

- 1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente atto ed in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del D.lgs. 231/2007 (anche di seguito "decreto antiriciclaggio") per "riciclaggio" si intende:
- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione dei beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività:
- d) la partecipazione a uno degli atti di cui sopra, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.
- 2. Ai fini delle presenti disposizioni ed in conformità con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.lgs. 109/2007, nonché dall'art. 2, comma 6, del decreto antiriciclaggio, per "finanziamento del terrorismo", si intende "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette".

### Art. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Il presente atto di regolamentazione è rivolto a tutte le strutture organizzative dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro che, nello svolgimento dei compiti di amministrazione attiva, operano nell'ambito dei seguenti procedimenti:
- a) adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
- 2. La mappatura dei processi delle strutture organizzative collegati ai procedimenti di cui alle lettere a) b) e c) del comma precedente è adottata con Decreto del Direttore Generale



ed è pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

3. I procedimenti di cui al comma 1 potranno essere ampliati nel caso in cui, secondo le prescrizioni normative, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF - Dipartimento del Tesoro) dovesse individuare ulteriori procedimenti per i quali debbano trovare applicazione i citati obblighi di comunicazione. Al contrario, potranno essere ridotti nel caso in cui il Comitato di Sicurezza Finanziaria dovesse individuare categorie di attività per le quali non trovano applicazione i detti obblighi.

Consequentemente, il presente atto regolamentare verrà integrato.

## Art. 5 LE OPERAZIONI SOSPETTE E GLI INDICATORI DI ANOMALIA

- 1. Gli operatori dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro considerano sospette le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, collegamento o frazionamento o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta, inducono a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- 2. Il sospetto deve fondarsi sulla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ordinariamente, da effettuarsi anche alla luce degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo elaborati dalla U.I.F. (attualmente dettagliati nel Provvedimento della Banca d'Italia U.I.F. 23 aprile 2018).
- 3. Gli indicatori di anomalia sono un'elencazione, non esaustiva ma a carattere esemplificativo, di particolari tipologie di operazioni ovvero di comportamenti ritenuti anomali e potenzialmente caratterizzati da intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Non sono esaustivi, per questo possono essere periodicamente integrati, aggiornati o modificati dalla U.I.F. A tal fine il soggetto gestore provvede a comunicare ogni modifica o aggiornamento degli indicatori in modo che l'attività di verifica da parte dell'Università faccia riferimento sempre ai documenti oggetto di ultima pubblicazione.
- 4. Gli indicatori hanno la finalità di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette e di ridurre i margini di incertezza e di discrezionalità connessi alle valutazioni soggettive da effettuare.
- 5. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione in esame sia sospetta. Viceversa, la mera ricorrenza di uno o più indicatori di anomalia in un'operazione non è motivo di per sé sufficiente per qualificarla come sospetta. In entrambi i casi gli uffici competenti sono tenuti a fare una valutazione dell'operazione analizzata sulla base di tutte le informazioni e documenti in proprio possesso (art. 3, comma 3, D.M. 25/09/2015).



- 6. Gli indicatori di anomalia possono avere carattere *generale* se si riferiscono ad una casistica di fattispecie operative estendibili a tutti i comparti amministrativi, oppure carattere *specifico* laddove invece siano riferibili solo a specifiche tipologie o a settori di attività (settore appalti e contratti pubblici, settore finanziamenti pubblici, settore immobili e commercio).
- 7. Le operazioni ed i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici devono essere valutati, oltre che sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore, anche in base ai seguenti criteri: 1) incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; 2) assenza di giustificazione economica; 3) inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

### Art. 6 L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

- 1. Gli uffici dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, una volta individuata l'operazione sospetta ai sensi del precedente articolo 5, sono tenuti ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.lgs. 231/2007 e dell'art. 4 del D.M. del 25 settembre 2015 a comunicare alla U.I.F., attraverso il soggetto Gestore, i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale di amministrazione attiva negli ambiti individuati dall'art. 10, co. 1 del D.lgs. 231/2007.
- 2. La comunicazione di operazioni sospette deve essere effettuata a prescindere dal rilievo e dalla entità economica dell'operazione segnalata.
- 3. Possono formare oggetto di comunicazione anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione (es. intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari ecc.).
- 4. L'analisi delle operazioni ai fini dell'eventuale comunicazione deve essere effettuata per l'intera durata del processo/procedimento presso l'Università, e non può pertanto limitarsi al la fase di instaurazione o di conclusione del detto rapporto.
- 5. La comunicazione di operazioni sospette rappresenta un atto dovuto ed è distinta dalla d enuncia all'Autorità Giudiziaria di fatti penalmente rilevanti, sempre parallelamente possibile. L'effettuazione di una comunicazione di operazione sospetta che risulti poi infondata non comporta l'applicazione di sanzioni in capo al segnalante; al contrario, la mancata comunicazione può comportare l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 328 del Codice Penale, trattandosi di inadempimento rispetto ad un dovere d'ufficio.
- 6. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione assume rilievo anche ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21, comma 1 bis, del D.lgs. 165/2001.



### Art. 7 I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

- 1. <u>Operatori di primo livello</u>. Sono i dipendenti pubblici di questo Ateneo che ricoprono il ruolo di responsabili di procedimento e/o di responsabili di posizione organizzativa nei settori di attività indicati all'articolo 4 del presente atto.
- 2. <u>Referent</u>i. Sono i Dirigenti di questo Ateneo competenti rispetto ai procedimenti individuati nei settori di attività indicati all'articolo 4 del presente atto.
- 3. <u>Gruppo di lavoro</u>. Sono dipendenti pubblici dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ch e svolgono attività di supporto al soggetto Gestore e sono individuati con apposito provvedimento.

In particolare, essi:

- sono incaricati dal soggetto Gestore degli approfondimenti sulla fondatezza delle segnalazioni pervenute;
- svolgono attività di consulenza nei confronti degli Operatori di primo livello e dei Referenti al fine di fornire chiarimenti sull'applicabilità e sulla rilevanza degli indicatori di anomalia rispetto alle operazioni considerate sospette.
- Per lo svolgimento del loro incarico possono avvalersi di banche dati esterne, ricerche su sit i internet ritenuti di interesse, di consulenze specifiche secondo le indicazioni del soggetto Gestore. I componenti del gruppo di lavoro forniscono ai Referenti e agli Operatori di primo livello adeguati strumenti di supporto operativo, anche quale esito delle valutazioni di rischio riciclaggio effettuate in sede di individuazione dei processi, sempre in un'ottica di sostenibilità gestionale per le strutture. A questo fine gli indicatori potranno essere riorganizzati, semplificati e adattati alle caratteristiche ed alle attività dei servizi coinvolti.
- 4. <u>Il soggetto Gestore</u>. È colui che, con la collaborazione del Gruppo di lavoro, valuta la fondatezza delle comunicazioni ricevute e, nel caso di fondatezza, le trasmette alla U.I.F., che considera il soggetto Gestore quale proprio unico interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette comunicate. Per e ffettuare le comunicazioni telematiche il soggetto Gestore aderisce al sistema di segnalazione *on-line* accreditandosi presso il portale dedicato INFOSTAT U.I.F. della Banca d'Italia; inoltre può individuare nel medesimo portale una ulteriore figura, il Responsabile per le comunicazioni ad U.I.F., competente unicamente alla trasmissione delle dette comunicazioni.
- 5. <u>L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.)</u>. È la struttura nazionale istituita presso la Banca d'Italia, rispetto alla quale opera in posizione d'indipendenza e di autonomia funzionale, incaricata di ricevere dal soggetto Gestore le comunicazioni di operazioni sospette, e di effettuare le valutazione di merito ai fini delle eventuali ulteriori informative alle autorità competenti per l'accertamento di reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza-NSPV, Direzione Investigativa Antimafia-DIA, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo-DNAA).



### Art. 8 FASI E MODALITÀ DI GESTIONE DEL PROCESSO

#### FASE 1.

- 1. L'Operatore di primo livello, se nel corso della sua attività ordinaria rileva elementi di sospetto su una determinata operazione che sta istruendo, che è in corso di esecuzione o che si è già conclusa, è tenuto a comunicare al proprio Dirigente, in qualità di Referente, le informazioni e i dati in suo possesso inerenti l'operazione sospetta, facendo riferimento agli indicatori di anomalia ritenuti significativi, tanto al fine della successiva redazione della segnalazione di operazione sospetta da inviare al soggetto Gestore.
- 2. Tale attività non deve costituire per gli Operatori un aggravio rispetto a quella svolta in via ordinaria, bensì un diverso modus operandi, caratterizzato dalla valutazione della propria attività sotto più punti di vista, tutti accomunati dall'obiettivo finale di perseguimento e dell'incremento del valore pubblico.

#### FASE 2.

- 1. Il Referente analizza le informazioni e i dati inerenti all'operazione sospetta e, nel caso in cui ritenga fondati gli elementi di sospetto, provvede, con tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni dalla ricezione delle informazioni e dei dati, a trasmettere al soggetto Gestore la segnalazione di operazione sospetta redatta secondo il modello-tipo (Allegato 1), allegando la documentazione funzionale alla descrizione dell'operazione sospetta rilevata.
- 2. A garanzia della riservatezza, come previsto dall'art. 38 del D.lgs. 231/2007, la segnalazione del Referente al soggetto Gestore avviene a mezzo PEC, utilizzando un indirizzo appositamente attivato e a ciò dedicato (antiriciclaggio@pec.uniba.it).
- 3. Il Referente può avvalersi del supporto dei componenti del Gruppo di lavoro per chiarimenti e approfondimenti sia rispetto agli indicatori di anomalia sia ai fini della compilazione della segnalazione.

#### FASE 3.

1. Il soggetto Gestore, ricevuta la comunicazione di operazione sospetta, ne valuta la fondatezza, e, se la ritiene fondata, la trasmette, senza indugio, alla U.I.F. tramite il portale INFOSTAT – UIF della Banca d'Italia.

#### FASE 4.

1. Il soggetto Gestore informa il Referente e l'Operatore di primo livello che hanno effettuato la segnalazione di operazione sospetta della corretta ricezione della comunicazione da parte di U.I.F.



## Art. 9 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE

- 1. Le attività di raccolta, verifica e trasmissione di informazioni inerenti alle operazioni sospette sono effettuate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e sono volte a tutelare l'identità del soggetto segnalante.
- 2. Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 231/2007, l'amministrazione adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.
- 3. Ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 231/2007, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla comunicazione di operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione a soggetti terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio delle ulteriori informazioni richieste dalla U.I.F. o dell'esistenza, o anche solo della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tal senso risultano obbligati il soggetto Gestore, i componenti del Gruppo di lavoro, i Referenti, gli Operatori di primo livello.

## Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Il presente provvedimento è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di questo Ateneo.
- 2. Il presente provvedimento è soggetto a variazione o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni normative, sia di regolamentazione interna e sia di legislazione di rango primario.
- 3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto organizzativo, si rinvia alla vigente normativa in materia.



# Allegato 1 - MODULO INTERNO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO AL GESTORE DI ATENEO

II/La sottoscritto/a
n qualità di
trasmette al Gestore le seguenti dichiarazioni, allegando eventuale ulteriore documentazione utile, ai fini dell comunicazione alla UIF di dati e informazioni relativi a operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento a terrorismo.
Segnalazione
ļ 
<u></u>
i }
<u> </u>
}

Indicatori di anomalia (per le specifiche si veda l'allegato al Provvedimento della Banca d'Italia - U.I.F. 23 aprile 2018)

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione				
Indicatore di anomalia	Presenza di anomalie (inserire eventualmente con una X)	Eventuale evidenza registrata / note		
1. Il soggetto a cui è riferita l'operazione ha <b>residenza</b> , <b>cittadinanza o sede in</b>				
Paesi terzi ad alto rischio, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e				
richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità				
inusuali, in assenza di plausibili ragioni.				
2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte				
o del tutto <b>incomplete</b> o addirittura <b>false</b> ovvero si mostra <b>riluttante a fornire</b>				
ovvero <b>rifiuta</b> di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti				
per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.				
3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di				
prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con				
soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel				
finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di				
significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.				
4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da <b>assetti proprietari</b> ,				
manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede				
ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in				
assenza di plausibili ragioni.				

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.			
Indicatore di anomalia	Presenza di anomalie (inserire eventualmente con una X)	Eventuale evidenza registrata / note	
1. Richiesta ovvero esecuzione di <b>operazioni</b> con <b>oggetto</b> o <b>scopo</b> del tutto <b>incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale</b> del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.			
2. Richiesta ovvero esecuzione di <b>operazioni prive di giustificazione commerciale</b> con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o d a significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.			
3. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.			

C1. Indicatori specifici per settore di attività - Settore appalti e contratti pubblici			
Indicatore di anomalia	Presenza di anomalie (inserire eventualmente con una X)	Eventuale evidenza registrata / note	
1. Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.			
2. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.			

C1. Indicatori specifici per settore di attività - Settore appalti e contratti pubblici			
Indicatore di anomalia	Presenza di anomalie (inserire eventualmente con una X)	Eventuale evidenza registrata / note	
<ol> <li>Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.</li> <li>Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale</li> </ol>			
partecipazione tra i propri scopi strategici.  5. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.  6. Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.			
7. Presentazione di <b>offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato</b> nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.			
8. Presentazione di <b>una sola offerta da parte del medesimo soggetto</b> nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.			
9. Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.			

C1. Indicatori specifici per settore di attività - Settore appalti e contratti pubblici			
Indicatore di anomalia	Presenza di anomalie (inserire eventualmente con una X)	Eventuale evidenza registrata / note	
10. Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.			
11. Contratto aggiudicato previo <b>frazionamento in lotti non giustificato</b> in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.			
12. Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in u na variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.			
13. Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.			
14. Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.			
15. Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi n ell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.			
16. Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.			
17. Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per			

C1. Indicatori specifici per settore di attività - Settore appalti e contratti pubblici			
Indicatore di anomalia	Presenza di anomalie (inserire eventualmente con una X)	Eventuale evidenza registrata / note	
mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.			
18. Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.			
19. <b>Esecuzione</b> della prestazione oggetto della <b>sponsorizzazione</b> mediante il ricorso a <b>subappalti oltre i limiti</b> imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il <b>ripetuto ricorso a sub affidamenti</b> , specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.			

	C2. Indicatori specifici per settore di attività - Settore finanziamenti pubblici			
	Indicatore di anomalia	Presenza di anomalie (inserire eventualmente con una X)	Eventuale evidenza registrata / note	
1.	Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo			
	economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.			
2.	Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da			
	più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle			
	medesime garanzie.			
3.	Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la			
	natura e lo scopo del finanziamento erogato.			

	C2. Indicatori specifici per settore di attività - Settore finanziamenti pubblici		
	Indicatore di anomalia	Presenza di anomalie (inserire eventualmente con una X)	Eventuale evidenza registrata / note
4.	Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.		
5.	Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di <b>soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale</b> , uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).		
6.	Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di <b>società costituite in un arco temporale circoscritto</b> , specie se con uno o più soci in comune.		
7.	Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da <b>differenti disposizioni di legge</b> da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.		
8.	Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da <b>professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio</b> in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.		
9.	Presentazione di <b>dichiarazioni</b> relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono <b>false o carenti di informazioni rilevanti</b> .		
10.	Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.		

C3. Indicatori specifici per settore di at Indicatore di anomalia	Presenza di anomalie (inserire eventualmente con una X)	Eventuale evidenza registrata / note
1. Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.		
2. Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.		
Allegati ulteriori  N(specificare il numero dei documenti che si intende allegare)		

Firma

Luogo e Data